

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 82

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse
assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese

(Parere ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 febbraio 2002)

DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

1. L'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato alla finanziaria 1999 - prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.
E' altresì previsto che con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia effettuata la ripartizione delle risorse globalmente assegnate ai vari interventi.
2. La disposizione in questione ha anticipato, per il Ministero delle attività produttive al 1999, la normativa prevista in via generale per tutte le amministrazioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 relativo alla razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
3. Le disposizioni del decreto legislativo 123/98 modificano sostanzialmente la normativa finanziaria prevista dalla contabilità di Stato per gli interventi a favore del settore produttivo realizzando:
 - una maggiore trasparenza degli interventi, in quanto tutte le somme destinate dal bilancio agli incentivi alle imprese sono facilmente individuabili;
 - una migliore elasticità della gestione degli incentivi, in quanto saranno possibili compensazioni tra i vari interventi nell'ambito dello stanziamento complessivo assegnato. La gestione delle risorse non avverrà più per singoli capitoli, ma per interventi.
4. Nel 2002 il "Fondo per gli incentivi alle imprese" corrisponde al capitolo 7420. Nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2002 sono stati previsti anche i capitoli:

7422: "Interventi agevolativi per l'innovazione degli impianti a fune", con uno stanziamento, quale limite di impegno quindicennale a partire dal 2001, di 2.582 migliaia di euro l'anno;
 7023: "Interventi agevolativi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano" con uno stanziamento di 5.164 migliaia di euro per il 2002.

Ai fini della ripartizione delle risorse tra i vari interventi, si ritiene di operare sulla base degli importi globali dei capitoli 7420, 7422 e 7423, i cui stanziamenti a legislazione vigente nel triennio 2002/2004 sono i seguenti:

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Importo globale da bilancio 2002/2004	4.360.758	3.715.385	4.999.330

Gli importi derivano:

- dal rifinanziamento globale del fondo per gli incentivi alle imprese disposto con la tabella D della finanziaria 2002
- dagli stanziamenti preesistenti, per la gran parte già impegnati per le domande di agevolazione a suo tempo presentate
- dal finanziamento specifico disposto dalla legge finanziaria 2002 per la legge 488/92 (tabella D) e per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (articolo 59)
- dalla rimodulazione degli stanziamenti preesistenti della legge 488 e della programmazione negoziata disposti con la tabella F della legge finanziaria 2002

come specificato nell'allegato A.

5. Ai fini della ripartizione si propone di seguire i seguenti criteri:

- a) di ripartire il rifinanziamento globale del fondo per gli incentivi alle imprese disposto dalla legge finanziaria 2002 nel seguente modo:

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che presentino ambiti interregionali e sovraregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	51.646	51.646	51.646
Finanziamento programma IPI art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	18.592	18.592	18.592
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	7.231	33.053	58.876
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97 (ivi compresi, per 30.987.414 euro, gli interventi di cui all'articolo 52 comma 80 della legge finanziaria 2002)			51.646

Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92			51.646
Legge 266/97 art. 14 (aree di degrado urbano)			12.911
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15			12.911
TOTALE	77.469	103.291	258.228

b) di effettuare le seguenti riallocazioni di risorse:

- Fondi previsti per gli incentivi automatici di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 266/87. Per l'anno 2002 sono stati a suo tempo stanziati, per la concessione degli incentivi automatici di cui all'articolo 8, comma 2 dalla legge 266, 30.987 mila euro. L'importo in questione non è più necessario in quanto a seguito di revoche e di rinunce delle agevolazioni gli importi stanziati sono esuberanti. Si propone di trasferire detto importo in favore degli interventi di cui all'articolo 103 comma 5 della legge finanziaria 2002 (commercio elettronico e per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero), ripartendolo proporzionalmente agli stanziamenti pregressi, e precisamente:
 - a. Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico: 22.536 mila euro
 - b. Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero: 8.451 mila euro

- Fondi previsti dall'articolo 108 della finanziaria 2001 come modificata dall'articolo 48 della legge finanziaria 2002. L'articolo 108 della finanziaria 2001 ha previsto l'istituzione di un credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, destinando, per la parte di competenza di questo Ministero 46.481 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi dal 2001 al 2003. Il credito d'imposta è commisurato alle spese di ricerca e sviluppo sostenute annualmente dalle imprese limitatamente alla quota parte eccedente la media di quelle sostenute nei tre esercizi precedenti. L'intervento in esame ha destato non poche perplessità nelle regioni e associazione di categoria, in quanto costituisce una duplicazione della misura prevista dalla legge 140/97, già operante per le medesime spese di ricerca e sviluppo, trasferita alle regioni a seguito del passaggio ad esse di competenze statali in materia d'incentivi. L'articolo 108 è stato quindi interpretato come una sostanziale riappropriazione da parte dello Stato di uno strumento incentivante affidato alle regioni. Il nuovo credito d'imposta non appare neppure giustificato da particolari esigenze d'intervento statale in materia di ricerca e sviluppo che sono, invece, ben assicurate da altri strumenti: in particolare dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) gestito dal Ministero della ricerca ai sensi del decreto legislativo 297/99 e dal Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT) gestito da questo Ministero ai sensi della legge 46/82. Relativamente alla parte di fondi destinati dall'articolo 108 al Ministero della ricerca, il disegno di legge "Disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica", attualmente all'esame del Parlamento (AS 7612) ha previsto una sorta di sterilizzazione dell'articolo 108 in esame prescrivendo che le risorse da esso stanziare siano destinate al FAR per gli ordinari

interventi posti in essere dal Ministero della ricerca ai sensi del precitato decreto legislativo 297/99.

L'articolo 48 della legge finanziaria 2002 ha modificato l'articolo 108 lasciando sostanzialmente immutato l'intervento, limitandone l'operatività alle sole imprese operanti in aree obiettivo 1 per le quali viene anche elevata la misura dell'agevolazione.

Nell'immediato si propone, utilizzando lo strumento della ripartizione dei fondi, di destinare le risorse stanziare per l'esercizio 2002 dall'art. 108 della legge finanziaria 2001, pari a 46.481 mila euro agli interventi ordinari del FIT al fine di massimizzare e ottimizzare l'intervento statale per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese. Ciò appare possibile in quanto l'intervento sotto forma di credito d'imposta, anche dopo la modifica dettata dalla legge finanziaria per il 2002, potrà divenire operativo solo nel corso dell'esercizio 2003 (quando cioè sarà possibile rilevare dal bilancio delle imprese le spese di R&S sostenute nell'intero esercizio 2002 al fine di compararne l'entità con quelle sostenute negli esercizi precedenti) mentre le richieste delle imprese già proposte a valere sulla legge 46/82, secondo le misure e procedure introdotte nel corso del 2001 dal Ministero ed operative dal 4/11/2001, lasciano prevedere una necessità di risorse amplissima.

- c) di non modificare gli altri stanziamenti preesistenti né i finanziamenti specifici disposti dalla finanziaria per la legge 488/92 e per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.

Sulla base di tali criteri la ripartizione del fondo unico è quella risultante dall'allegato al decreto.

Nell'allegato B sono riportati i dati contabili riferiti ai vari interventi con le modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente.

In merito agli interventi per i quali sono state assegnate nuove risorse a seguito del rifinanziamento del 2002 del fondo unico per gli incentivi alle imprese si precisa quanto segue:

Cofinanziamento dei sistemi turistici locali

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovra regionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	51.646	51.646	51.646

Si tratta del cofinanziamento del Fondo per i sistemi turistici locali previsto dalla nuova legge quadro sul turismo.

Si prevede, nel triennio, uno stanziamento analogo a quello disposto per l'anno 2001.

Finanziamento programma IPI

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Finanziamento programma IPI art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	18.592	18.592	18.592

Le attività dell'IPI di supporto al Ministero delle Attività Produttive fino all'esercizio 2001 sono state finanziate a valere sul Fondo per le Aree depresse sulla base del disposto di cui all'art.17 della Legge 104/95 con un contributo di 15.494 migliaia di euro per le attività istituzionali e con un contributo di 5.165 migliaia di euro per un programma speciale di attivazione di incubatori per imprese.

L'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ha previsto che a partire dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative dell'IPI gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Si propone, per il triennio, l'importo di 18.592 mila euro pari a quello previsto dal programma di attività 2002 già approvato.

Fondo innovazione tecnologica

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; innovazione tecnologica.	137.378	175.595	56.810

L'importo in questione integra le disponibilità (circa 1.240.000.000 euro) esistenti nella apposita contabilità di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che derivano in gran parte da un riesame degli impegni assunti negli anni passati e dalle economie verificatisi a seguito di revoche di agevolazioni o di rinunce a programmi già approvati.

Per il corrente anno si dovranno definire sia le domande che erano giacenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime approvato con la direttiva del 16.1.2001, sia quelle relative al nuovo regime operante dal novembre 2001; il fabbisogno relativo a tali ultime domande è ad oggi pari a circa 1.033.000.000 euro, a fronte delle 430 istanze presentate.

Per gli anni futuri gli importi previsti appaiono nettamente inferiori alle necessità, valutate, in sede di notifica della misura alla U.E., in 516.500.000 euro all'anno. Per una normale gestione della normativa si dovrà provvedere in sede di legge finanziaria 2003.

Cofinanziamento programmi regionali

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	51.646	51.646	51.646

Si tratta del rifinanziamento dell'intervento previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per la concessione, al settore commerciale e del turismo, di agevolazioni nell'ambito di programmi regionali.

Il comma 80 dell'articolo 52 della legge finanziaria 2002 ha previsto che le risorse in questione "sono altresì destinate nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002/2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Lo stanziamento previsto consente l'attuazione della disposizione in parola.

Imprenditoria femminile

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	123.950	123.950	51.646

Gli stanziamenti proposti consentono, negli anni 2002 e 2003, di garantire una disponibilità finanziaria analoga a quella media degli ultimi anni. Per l'anno 2003 occorrerà un rifinanziamento aggiuntivo in sede di finanziaria 2003.

Fondo di garanzia

(in migliaia di euro)

INTERVENTO	2002	2003	2004
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	25.823	25.823	12.911

Si prevede di confermare per il 2002 e il 2003 gli importi previsti lo scorso anno e di destinare l'importo di 12.911 mila euro al rifinanziamento per il 2004.

Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è divenuto operativo a partire dal dicembre 1999. Le disponibilità totali del fondo ammontano a circa 87.168 migliaia di euro (di cui 10.329 migliaia di euro vincolati agli interventi in controgaranzia per le imprese ubicate nelle zone in deroga); a fine 2001 risultano impegni per circa 63.067 migliaia di euro, con disponibilità quindi di circa 24.101 migliaia di euro (di cui 10.329 migliaia di euro vincolati agli interventi in controgaranzia per le imprese ubicate nelle zone in deroga). Gli stanziamenti soprariportati sono quindi indispensabili per la continuazione dell'intervento.

Nei primi due anni di attività sono state approvate n. 3000 operazioni garantendo un totale di 925.134 migliaia di euro di finanziamenti o partecipazioni (per un importo massimo garantito dal Fondo pari a 512.832 migliaia di euro).

6. A partire dal 1 luglio 2000 una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 112/98. Allo stato il trasferimento non ha interessato le regioni a Statuto speciale, fatta salva la regione Sardegna, essendo pendenti gli atti di adeguamento degli statuti. Per il conferimento è stata quantificata in 356.616 migliaia di euro annui l'entità delle risorse da trasferire dal bilancio del Ministero delle attività produttive alle regioni e detto importo è confluito in un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le varie regioni, sulla base dei criteri di riparto che le Regioni stesse devono indicare ai sensi del decreto legislativo 112/98. Sebbene come sopra indicato sia prevedibile che nel corso dell'anno 2002 il processo di conferimento delle funzioni sia completato anche per le altre Regioni a Statuto speciale, appare opportuno stabilire, nel decreto di riparto delle risorse, una clausola di salvaguardia che consenta il concreto avvio degli interventi nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni a tali regioni. Si è quindi previsto che gli stanziamenti riferiti alle Regioni a statuto speciale saranno utilizzati dal Ministero delle attività produttive, in caso di mancato trasferimento delle funzioni, per gli interventi di seguito indicati:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 – “Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali”(così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 – “Interventi a favore del commercio e turismo” (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341 – Art. 1 – “Agevolazioni in forma automatica” (così come modificata dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8).	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Art. 8 c. 2 – “Incentivi automatici”	19,00

Le percentuali indicate riprendono quelle fissate per l’anno 2001 eliminando quella relativa al recupero ambientale dei compendi ex minerari (art. 9 comma 5 legge 221/90) trattandosi di una misura specifica del piano di riconversione produttiva nei bacini minerari in crisi in Sardegna. Così operando si eviterà di ritardare, come avvenuto per l’anno 2000, l’avvio degli interventi. La predetta quantificazione, è riferita solo agli stanziamenti che saranno attribuiti alle Regioni a statuto speciale.

L’articolo 145 comma 74 della legge finanziaria 2001 ha previsto un rifinanziamento per 15.494 migliaia di euro per gli anni 2002 e 2003 dell’intervento di cui dall’articolo 11 della legge 449/97 (incentivi fiscali per il commercio); trattandosi di uno dei procedimenti conferiti alle Regioni, viene evidenziato nel riparto del Fondo unico tra quelli da trasferire alle regioni, specificando la normativa di riferimento. Il riparto tra le regioni avverrà sulla base dello stesso criterio che sarà adottato per le altre disponibilità.

7. Qualora si dovessero presentare nell'esercizio particolari esigenze il Ministero si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche operando sulla base di quanto previsto dalla contabilità generale dello Stato per gli spostamenti di fondi nell'ambito della stessa Unità revisionale di base.
8. Per assicurare una maggiore flessibilità al sistema non si ritiene di ripartire, così come già fatto in passato, tra i vari interventi lo stanziamento di "cassa" che sarà utilizzato sulla base delle necessità effettive dei vari interventi.
9. Si allega la bozza del decreto del Ministro delle Attività Produttive che si intende adottare.

	anno 2002	anno 2003	anno 2004 e seguenti
Stanziamanti a legislazione vigente	5.631.160	4.540.540	e seguenti
Rifinanziamento specifico formazione e valorizzazione stilisti (Articolo 59 legge finanziaria 2002)	1.500	1.000	
Rimodulazione stanziamenti legge 488/92 (Tabella F finanziaria 2002)	- 1.962.537	- 1.542.612	3.589.375
Rifinanziamento specifico legge 488/92 (Tabella D legge finanziaria 2002)	613.166	613.166	613.166
Rifinanziamento globale fondo incentivi alle imprese (Tabella D legge finanziaria 2002)	77.469	103.291	258.228
Totale da bilancio	4.360.758	3.715.385	4.460.769

dati in migliaia di euro

EFFICACIA DEI VARI INTERVENTI E DELLE MODIFICHE APPORTATE RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

ALLEGATO B

Importi in migliaia di euro

INTERVENTI	ANNO 2002				ANNO 2003				ANNO 2004						
	Importi legislazione vigente	Nuovi stanziamenti finanziaria 2002 e spostamenti disposti tabella F	Variazioni compensi	Rifinanziamento valore stanziamento tabella D finanziaria 2002	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Nuovi stanziamenti finanziaria 2002 e spostamenti disposti tabella F	Variazioni compensi	Rifinanziamento valore stanziamento tabella D finanziaria 2002	TOTALE	Importi a legislazione vigente	Nuovi stanziamenti finanziaria 2002 e spostamenti disposti tabella F	Variazioni compensi	Rifinanziamento valore stanziamento tabella D finanziaria 2002	TOTALE
Finanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 4/97, ivi compresi, per: 387.414 euro, gli interventi di cui all'articolo 52 comma della legge finanziaria 2002	51.646				51.646	51.646				51.646					51.646
Finanziamento dei centri turistici locali e progetti di sviluppo che prestino servizi interregionali e transregionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135					51.646					51.646					51.646



Il Ministro delle Attività Produttive

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 449 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2002” e che prevede, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7420, 7422 e 7423 di 4.360.758 mila euro in termini di competenza;

RITENUTO opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

CONSIDERATO che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo 112/98, alle Regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le Regioni a Statuto ordinario e la Regione Sardegna che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2002 il conferimento interesserà anche le altre Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette Regioni e Province autonome e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero delle attività produttive per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti;

DECRETA

ART. 1

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato 1.

ART. 2

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 3

Qualora ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112/98, nel corso dell'anno 2002, non vengano conferite a tutte le Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di incentivi alle imprese, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette Regioni e Province autonome, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 – “Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali”(così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17)	14,70
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 – “Interventi a favore del commercio e turismo” (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	19,10
Legge 8 agosto 1995, n. 341 – Art. 1 – “Agevolazioni in forma automatica” (così come modificata dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8).	47,20
Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Art. 8 c. 2 – “Incentivi automatici”	19,00

ART. 4

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97, ivi compresi, per 30.987.414 euro, gli interventi di cui all'articolo 52 comma 80 della legge finanziaria 2002	51.646	51.646	51.646
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali e sovra regionali: art. 5, legge 29 marzo 2001, n. 135	51.646	51.646	51.646
Incentivi fiscali al commercio: legge 449/art. 11 vedi trasferimento alle regioni			
TOTALE	103.292	103.292	103.292

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	608.283	608.283	530.814
TOTALE	608.283	608.283	530.814

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	156.488	177.661	58.876
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2001, come modificato dall'articolo 48 della legge finanziaria 2002		46.481	
TOTALE	156.488	224.142	58.876

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	25.823	25.823	
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	28.405	25.823	
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	5.165	5.165	
TOTALE	59.393	56.811	

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	29.042	18.076	
Contributi in c/interesse per investimenti minerari: legge 752/82 art.12	211		
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, commi 4 e 6 legge finanziaria 2001	7.747	7.747	
TOTALE	37.000	25.823	

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	1.598.049	2.085.068	1.826.835
Programmazione negoziata	1.442.464	287.666	2.375.702
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	4.132	3.615	
TOTALE	3.044.645	2.376.349	4.202.541

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	123.950	123.950	51.646
TOTALE	123.950	123.950	51.646

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2002	2003	2004 e seguenti
Incentivi automatici intero territorio: legge 266/97 art.8 comma 2			
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	51.646	51.646	12.911
Legge 140/99 art. 8 Fondo per l'innovazione a fune	7.747	7.747	7.747
Legge 49/85 Marcora	19.109	19.625	
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	25.823	25.823	12.911
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	63.853	41.317	
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001	25.445	16.494	
Finanziamento programma IPI art. 14 legge 5 marzo 2001, n. 57	18.592	18.592	18.592
TOTALE	212.214	181.243	52.161

Somme da trasferire alle Regioni:

ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e dell'articolo 145, comma 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001): Incentivi fiscali al commercio (art. 11 legge 449/97)

	2002	2003	2004 e seguenti
TOTALE	15.494	15.494	